



Decisione/0837/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4705/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Lorenzo Soderò - Componente (Relatore)

Lorenzo Maria Coen - Componente

Enrico Vitali - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Antonino Piro - Componente

Accursio Gallo - Componente

Loredana Germanò - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Marina Vajana - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Paola Balducci - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4705/TFNSVE/2025-2026, 4705 - Ricorso proposto dalla società ASD ATHLETIC SOCCER ACADEMY 2012 (matricola 930458) contro la società RONCIGLIONE UNITED A R.L. (matricola 937861) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore AVINCOLA MARCO (matricola 2433438)

In data 26 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore AVINCOLA MARCO (matricola 2433438).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 196,00 (centonovantasei/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società RONCIGLIONE UNITED A R.L. alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Marco Avincola nella misura di euro 196,00 (centonovantasei/00), in favore della società ASD ATHLETIC SOCCER ACADEMY 2012.

L'ESTENSORE

Lorenzo Soderò

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai